

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A.

Determinazione n. 28 del 08.05.2024

- **Revoca della Determinazione n. 38 del 20.06.2023 e affidamento diretto (ex art. 56, co. 1, lettera "h"), numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023), all'avv. Nicola Acanfora, del servizio/incarico di patrocinio legale e processuale per il recupero del credito vantato da questa Società pubblica nei confronti della società «Ecoservizi Srl»;**
- Nomina Rup.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- «EcoAmbiente Salerno S.p.A.» è società interamente partecipata dall'«Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale di Salerno» (nel seguito, anche «EdA Salerno»);

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno n. 10 del 06.08.2020, recante la scelta di non ricorrere, per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, delle discariche cc.dd. *post mortem* e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale, a procedura ad evidenza pubblica, è stato disposto affidamento "in house providing" dei Servizi precitati alla «EcoAmbiente Salerno S.p.A.»;

- la «EcoAmbiente Salerno S.p.A.» è gestita da un Organo Amministrativo in composizione collegiale (Consiglio di Amministrazione), per effetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27.07.2023;

- con delibera adottata in data 21.01.2021, il C.d.A. di questa Società "in house", in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 19.2 del vigente Statuto societario, ha delegato il Presidente a compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e/o quotidiana della Società, anche comportanti impegno di spesa fino alla somma di € 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre accessori di legge, prescrivendo che – per gli atti, in particolare, comportanti impegno di spesa di importo compreso tra € 10.000,01, oltre accessori di legge, ed € 75.000,00, oltre accessori di legge - dovrà provvedere a mezzo formale ed apposita determinazione scritta recante numerazione progressiva e stabilendo altresì che «in caso di

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
EDA SALERNO EX ART 2497 C.C.

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505
Via Sabato Visco, 20 - 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it
ecoambientesalerno@pec.it



CERTIFICATO No. 39806/20/S CERTIFICATO No. EMS-9480/S



affidamento esterno di servizi e/o forniture e/o lavori di valore non superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori di legge, dovrà – salva la facoltà di optare di ricorrere a formale e più dettagliato atto di determinazione scritta – provvedere attraverso sottoscrizione di apposito “Ordinativo”»;

Premesso, altresì, che:

a) con precedente determina 20.06.2023 n. 38 a firma dello scrivente Presidente del C.d.A. è stato affidato, all'avv. Nicola Acanfora (con Studio in omissis), alla omissis), l'incarico di patrocinio legale e processuale di questa Società pubblica per il recupero (a mezzo ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633 ss. c.p.c.) del credito vantato nei confronti dell'Impresa “*Balestrieri Srl*” che aveva omesso di pagare alcune fatture emesse da EcoAmbiente a fronte dell'espletata attività, da parte dell'Impresa precitata, di conferimento rifiuti presso gli impianti in gestione a questa Società pubblica;

b) in considerazione del fatto che, a seguito di formale lettera di messa in mora inoltrata dal sopra citato Professionista incaricato, l'Impresa debitrice ha senza indugio provveduto a saldare il proprio debito, l'avv. Acanfora, con formale comunicazione/dichiarazione acquisita al Prot. “*EcoAmbiente Salerno SpA*” 28.02.2024 n. 20240000769, ha reso noto che, in considerazione della limitata attività professionale espletata e della intervenuta cessazione della materia del contendere, rinunciava al compenso previsto nella sopra richiamata determina di conferimento incarico n. 38 del 20.06.2023;

c) essendo frattanto maturata l'esigenza di procedere al recupero coattivo della morosità accumulata da altra impresa (la “*EcoServizi Srl*”), si è chiesto, per le vie brevi, al sopra indicato Professionista la disponibilità ad assumere l'incarico di recupero coattivo del credito vantato da questa Società pubblica;

d) a seguito di apposita interlocuzione “per le vie brevi”, il Professionista si è dichiarato disponibile all'espletamento dell'incarico, rappresentando la possibilità di provvedere, nella specie, ad agire a mezzo ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633 ss. c.p.c. e chiedendo/proponendo, per il patrocinio processuale a farsi, un compenso professionale pari ad € 300,00 (comprensivi di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 ed oltre Cnap ed iva, ove dovuti, nonché “spese vive” documentate), per la proposizione di formale ricorso per ingiunzione di pagamento (ex artt. 633 ss. c.p.c.) ed un compenso professionale aggiuntivo, pari ad € 2.500,00 (comprensivi di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 ed oltre Cnap ed iva, ove dovuti, nonché “spese vive” documentate) per il successivo eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena;

Considerato che:

I. mancando, nell'organico aziendale, personale in possesso delle necessarie competenze ed abilitazioni di legge per il dispiegamento di opportuno patrocinio legale e



processuale, imprescindibile al fine di far valere le ragioni di questa Società, è necessario ricorrere a Professionisti esterni;

II. il conferimento degli incarichi di patrocinio processuale agli avvocati del libero Foro non impone una preventiva ed apposita selezione comparativo-competitiva e/o ad evidenza pubblica per la scelta del Professionista da incaricare (l'art. 56, co. 1, lettera "h)", numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023 esclude, infatti, dall'applicabilità della disciplina contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici, i «servizi legali» e, in particolare, quelli concernenti «*la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (...) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro (...)*»);

III. in ogni caso, a norma dell'art. 50, comma 1, lettera "b)", del D.Lgs. 36/2023, per gli affidamenti di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, oltre accessori di legge, è sempre possibile procedere mediante «*affidamento diretto*», anche senza previo confronto preventivi;

Considerato, altresì, che:

i. l'importo del compenso (€ 300,00 per la fase del monitoraggio + € 2.500,00 per l'eventuale fase di opposizione al Decreto ingiuntivo) richiesto dal sopra indicato Professionista risulta congruo anche alla luce delle risultanze di cui al D.M. 55/2014 («*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*») e, dunque, pienamente rispondente al "principio di economicità";

ii. è possibile, nella specie, rinunciare alla «*garanzia definitiva*» ed alla «*polizza a saldo*» previste dal Codice dei contratti pubblici (art. 117, commi 1 e 9, del D.Lgs. 36/2016) sia in virtù del fatto che la vigente normativa di settore (art. 3, co. 5, lett. "e)", L. 148/2011) già impone agli avvocati del libero foro di munirsi di Polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale; sia perché l'affidamento a farsi esula – come precisato – dall'applicazione del richiamato Codice dei contratti (e, dunque, dall'applicabilità stessa dei commi 1 e 9 del sopra indicato art. 117), sia perché – quand'anche i precitati commi 1 e 9 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 risultassero applicabili anche agli affidamenti di servizi legali – l'importo del corrispettivo professionale richiesto è inferiore alle soglie prescritte dalla legge per gli «*affidamenti diretti*» e consente, come tale, di rinunciare (ex art. 53, co. 4, del D.Lgs. 36/2023 ed in base anche a quanto chiarito dalla Delibera Anac 27.2.2019 n. 140, che – seppur resa in vigore e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 – appare più che ragionevolmente applicabile anche in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al citato D.Lgs. 36/2023) alla «*garanzia definitiva*» prevista dall'art. 117, co. 1, del nuovo Codice dei contratti, nonché – in ossequio a quanto chiarito dal Parere Anac Funz. Cons. n. 27/2022 (che – seppur, anch'esso, reso in vigore e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 – appare più che ragionevolmente applicabile



anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti di cui al precitato D.Lgs. 36/2023) - alla «*polizza a saldo*» di cui all'art. 117, co. 9, del D.Lgs. 36/2016;

Dato atto che:

✓ è necessario disporre revoca “in autotutela” della determina n. 38 del 20.06.2023 (e del relativo “*impegno di spesa*” ivi assunto), a firma dello Scrivente, che disponeva incarico di difesa processuale non concretamente ultimato dal Professionista affidatario per intervenuta cessazione della materia del contendere in virtù dell'immediato pagamento eseguito dal debitore;

✓ al fine dell'anzidetta revoca in autotutela amministrativa, non è necessaria alcuna preventiva comparazione degli “interessi contrapposti” atteso che, a fronte della formale rinuncia spontanea (al compenso ed all'incarico professionale) comunicata dall'avv. Acanfora (Prot. “*EcoAmbiente Salerno SpA*” 28.02.2024 n. 20240000769) non è dato rinvenire/rilevare altri soggetti (controinteressati) che potrebbero avere interesse contrario alla revoca a farsi;

DETERMINA/DISPONE:

1) la revoca (in autotutela) della precedente Determinazione n. 38 del 20.06.2023, per le ragioni chiarite nella sopra riportata parte motivo-narrativa;

2) l'affidamento in via diretta (ex art. 56, co. 1, lettera “h”), numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023), **all'avv. Nicola Acanfora** (con Studio in omissis; C.F.: omissis), del patrocinio legale e processuale per il recupero (a mezzo ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633 ss c.p.c. ed eventuale giudizio di opposizione al D.I. ex art. 645 c.p.c.) del credito (maturato e *maturando*) vantato da questa Società pubblica nei confronti della Società “*Ecoservizi Srl*” (C.F./P.Iva: 08507021213) per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motivo-narrativa;

3) che l'affidamento comporta, per questa Stazione Appaltante, un impegno massimo di spesa, a valere sui fondi propri di bilancio, pari ad **€ 2.800,00** (duemilaottocento/00) comprensivi di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, oltre Cnap ed iva (se dovuti) nonché “spese vive” documentate, così ripartiti:

3.1) **€ 300,00** (trecento/00), comprensivi di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, oltre Cnap ed iva (se dovuti) nonché “spese vive” documentate, per la fase del monitoraggio (proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633 ss c.p.c.);

3.2) **€ 2.500,00** (duemilacinquecento/00), comprensivi di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, oltre Cnap ed iva (se dovuti) nonché “spese vive” documentate, per l'eventuale fase di opposizione al decreto ingiuntivo;

4) che – fermo quanto prescritto nei punti 5, 9 e 10 che seguono - l'importo complessivo da versare, in concreto, al Professionista incaricato andrà, entro il limite massimo di spesa indicato sub 3, quantificato “a consuntivo” e ridotto opportunamente nel caso in cui una o alcune delle fasi dell'incarico, come declinate nel precitato D.M. 55/2014 (per il monitoraggio: «*Fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo*», «*Fase istruttoria e di*



trattazione del procedimento esecutivo»; per l'eventuale giudizio di opposizione al D.I.: «Fase di studio della controversia», «Fase introduttiva del giudizio», «Fase istruttoria», «Fase decisionale»), non dovessero tenersi;

5) che, in caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, troverà applicazione il disposto di cui all'art. 4, co. 6, D.M. 55/2014;

6) che, al Professionista incaricato, previo favorevole esito delle propedeutiche verifiche di legge, venga liquidato, alla firma della procura alla lite (art. 83, c.p.c.), acconto pari al 30% (trenta per cento) dell'importo indicato sub 3.1, oltre eventuali "spese vive" documentate, e saldo alla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale che definisce il monitoraggio;

7) che, in caso di intervenuto incardinamento del giudizio di opposizione al D.I. (art. 645 c.p.c.), al Professionista incaricato, previo favorevole esito delle propedeutiche verifiche di legge, venga liquidato, all'atto della costituzione in giudizio, acconto pari al 30% (trenta per cento) dell'importo indicato sub 3.2, oltre eventuali "spese vive" documentate, e saldo alla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale che definisce il grado di giudizio;

8) di rinunciare, con riferimento all'affidamento/incarico sopra disposto, per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motiva, alla «*garanzia definitiva*» ed alla «*polizza a saldo*» previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;

9) che, in caso di recesso/revoca (che la S.A., con preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, potrà disporre per ragioni, anche non palesate, di propria esclusiva competenza, pertinenza e scelta), il Professionista dovrà continuare a svolgere l'incarico fino alla data all'uopo comunicata dalla S.A. medesima e – in deroga anche a quanto prescritto dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023 – avrà titolo esclusivamente a ricevere, entro i limiti e proporzionalmente ai compensi sopra fissati, le spettanze maturate per l'attività prestata fino alla concreta cessazione della prestazione;

10) che, nel caso in cui – all'esito del/i giudizio/i che sarà/anno celebrato/i – l'Autorità giudiziaria adita dovesse condannare la/e controparte/i a pagare un determinato importo a titolo di refusione delle spese di lite, siffatto importo verrà stralciato dalle somme che questa S.A. è chiamata a versare a titolo di compenso del Legale incaricato (come determinato sub 3) e verrà versato al Legale medesimo nella sola ipotesi di successiva, documentata e comprovata irrecuperabilità (a seguito, ove necessario, anche di apposita procedura giurisdizionale di recupero coattivo che il sopra indicato Legale designato sarà chiamato a svolgere senza oneri economici, ad eccezione delle sole "spese vive" necessarie documentate, a carico di questa Società pubblica) del relativo credito nei confronti della/e controparte/i condannata/e;

11) che, in caso di accettazione dell'incarico di cui alla presente determinazione, il Professionista designato rinuncia – come già preannunciato e chiarito nella nota acquisita al Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" 28.02.2024 n. 20240000769 - ad ogni e qualsivoglia pretesa,



tantomeno economica, per l'incarico conferitogli con la precedente, sopra richiamata determina n. 38 del 20.06.2023, revocata con il presente atto di determinazione;

12) di nominare, quale Rup/Dec (ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed art. 31, co. 1, dell'«*Allegato II.14*» al D.Lgs. precitato) dell'affidamento, il **dott. Vincenzo Caputo**, dipendente aziendale, il quale provvederà a tutti gli adempimenti (operativi, amministrativi e di legge) per il corretto affidamento dell'incarico e la rituale verifica del regolare andamento del conseguente rapporto negoziale con il Professionista designato;

13) di dare mandato al nominato Rup di provvedere ad approvvigionarsi e custodire agli atti la copia completa della Polizza R.C. professionale (ex art. 3, co. 5, lett. "e)", L. 148/2011), in corso di validità, del Professionista incaricato;

14) che – ove necessario e/o opportuno ed in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 – l'affidamento potrà essere formalizzato mediante sottoscrizione di copia della presente determina o mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che varranno come "accettazione" e formale conclusione del contratto-disciplinare di affidamento dell'incarico professionale, alle condizioni, anche economiche, sopra riportate, come integrate – nelle sole parti non disciplinate – dalla normativa tecnica di settore afferente l'esecuzione a "regola d'arte" degli incarichi di patrocinio processuale da parte e per mano degli avvocati del libero Foro;

15) che, poiché l'affidamento sopra richiamato costituisce "*appalto di servizi*", si provveda, a fini di "*trasparenza amministrativa*", alle pubblicità/pubblicazioni a farsi ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023;

16) che il presente provvedimento venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Rup/Dec (dott. Vincenzo Caputo), al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e privacy*» ed al Responsabile dell'«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

«**EcoAmbiente Salerno SpA**»
Il Presidente del C.d.A.
dott. Vincenzo Petrosino